

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, disciplina l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è subordinata all'esperimento di una procedura di gara con lo svolgimento delle attività previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli Appalti ed è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne per le attività connesse alla esecuzione di lavori, servizi e forniture nei tempi previsti dal progetto.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. L'incentivo per funzioni tecniche si applica ai soli progetti definitivi ed esecutivi dei lavori così come definiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.
2. L'incentivo si applica anche ai lavori di manutenzione straordinaria per i quali siano approntati gli elaborati previsti per il progetto definitivo e/o esecutivo come individuati al punto precedente.
3. L'incentivo si applica anche alle perizie di variante e suppletive sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta.
4. L'incentivo si applica anche agli appalti di servizi e forniture di beni in cui è nominato un direttore di esecuzione e che richiedano un piano di intervento ed un capitolato di appalto e/o un disciplinare tecnico.
5. L'incentivo si applica alle attività sopra descritte a condizione che i lavori, i servizi e le forniture oggetto di progettazione siano finanziati nell'ambito di concessioni rilasciate dallo Stato, dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici e/ privati. Pertanto, non si darà luogo alla corresponsione dell'incentivo nella circostanza per cui le opere ed i lavori progettati nell'ambito di bandi di concorso o in base a leggi speciali di finanziamento, non ottengano risorse economiche per la loro esecuzione, neanche parziali. L'incentivo non va, altresì, riconosciuto per i progetti e/o bandi in cui è previsto da parte del Consorzio il cofinanziamento mediante l'impegno di personale e/o mezzi consortili.

6. L'incentivo non si applica agli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in amministrazione diretta ed ai lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del Codice degli Appalti. L'incentivo, altresì, non si applica ai lavori per i quali si adottino procedure in caso di somma urgenza e/o di protezione civile ai sensi dell'art. 163 del Codice degli Appalti.
7. L'incentivo non si applica ai progetti per i quali, nel corso dei lavori, si sono rese necessarie varianti superiori al 20% dell'importo contrattuale che sono state causate da errori o omissioni del progetto esecutivo.

Art. 3

Costituzione e destinazione del Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche

1. Il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posta a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
2. La quota pari al 80% del suddetto Fondo è ripartita tra i dipendenti dell'Ente secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.
3. La restante quota del 20%, ad eccezione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, per la formazione professionale dei dipendenti consortili e per l'attivazione di tirocini formativi. Entro il mese di febbraio di ogni anno sarà fornito alle RSA un riepilogo della spesa sostenuta per gli argomenti riportati in tale comma.
4. Le somme destinate al Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche devono essere previste nel ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei seguenti dipendenti dell'Ente nominati con apposito ordine di servizio:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
- collaboratori dei suddetti soggetti.

2. E' escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo andranno ad alimentare il Fondo di cui al punto 3 dell'art. 3; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura tabellarmente prevista per la funzione.

Art. 5
Determinazione del fondo

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o servizi/forniture da realizzare:

TABELLA A) LAVORI	PERCENTUALE
Fino a euro 5.000.000,00	2 %
Oltre euro 5.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,5%
Oltre euro 25.000.000,00	1 %

TABELLA B) SERVIZI/FORNITURE	PERCENTUALE
Fino a euro 500.000,00	2 %
Oltre euro 500.000,00	1,5%

Art. 6

Principi di ripartizione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

TABELLA A) LAVORI	PERCENTUALI			
Funzione	Fase programmazione 21.0%	Fase verifica e affidamento 21.0%	Fase esecuzione 58.0%	Totale
Attività del Responsabile Procedimento				38%
Responsabile Unico del Procedimento	3%	5%	2,0%	10.0%
Collaboratori a supporto attività tecniche del RUP e delle altre figure	15%	3.0%	2.0%	20.0%
Collaboratori a supporto attività amministrative del RUP e delle altre figure	1.0%	3.0%	4.0%	8.0%
Attività di programmazione e verifica				12%
Responsabile della programmazione della spesa per investimenti	2.0%			2,0%
Verifica preventiva della progettazione		5.0%		5.0%
Responsabile predisposizione atti di gara e di controllo		5.0%		5.0%
Attività di Direzione Lavori				45%
Direttore dei Lavori			30.0%	30.0%
di cui 5% al Coordinatore sicurezza in caso di nomina				
Direttore operativo			10.0%	10.0%
Ispettore di cantiere			5.0%	5.0%
Attività di Collaudo			5.0%	5.0%

TABELLA B) SERVIZI / FORNITURE	PERCENTUALI			
Funzione	Fase programmazione 21.0%	Fase verifica e affidamento 21.0%	Fase esecuzione 58.0%	Totale
Attività del Responsabile Procedimento				38%
Responsabile Unico del Procedimento	3%	5%	2,0%	10.0%
Collaboratori a supporto attività tecniche del RUP e delle altre figure	15%	3.0%	2.0%	20.0%
Collaboratori a supporto attività amministrative del RUP e delle altre figure	1.0%	3.0%	4.0%	8.0%
Attività di programmazione e verifica				12%
Responsabile della programmazione della spesa per investimenti	2.0%			2,0%
Verifica preventiva della progettazione		5.0%		5.0%
Responsabile predisposizione atti di gara e controllo		5.0%		5.0%
Attività Direzione Esecuzione Contratto				45%
Direttore dell'esecuzione del contratto			30.0%	30.0%
Collaboratori			15.0%	15.0%
Attività di Collaudo			5.0%	5.0%

2. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
3. Qualora un dipendente svolga più prestazioni oggetto del presente regolamento, ha diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.
4. Qualora una prestazione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
5. Il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione del Fondo e la quota parte dell'incentivo corrispondente alla funzione svolta andrà ad alimentare il suddetto Fondo.
6. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.
7. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, l'incentivo riferito alle suddette attività è ridotto in misura direttamente proporzionale all'incremento dei costi e/o al ritardo di esecuzione.
8. Qualora si verificano ritardi ed aumenti di costo in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alle suddette attività è ridotto in misura direttamente proporzionale all'incremento dei costi e/o al ritardo di esecuzione.

Art. 7

Costituzione gruppo di lavoro

1. Prima dell'avvio di ogni singola progettazione e previa consultazione dei Direttori di Area, il Direttore Generale predisponde una scheda su proposta del Responsabile del Procedimento ove sono riportati:

- il titolo e l'importo del progetto, l'Ente finanziatore e l'importo del finanziamento pubblico con l'indicazione del presumibile importo a base d'asta al netto di IVA;
 - il Responsabile del Procedimento e tutte le ulteriori figure professionali ed i collaboratori interessati dal progetto;
 - gli eventuali ricorsi a collaborazioni esterne e la loro incidenza sulle attività incentivate;
 - l'importo complessivo del fondo e le quote presunte di incentivo spettante a ciascun soggetto;
 - i tempi previsti per la realizzazione e l'ultimazione delle attività di progettazione ed esecuzione lavori;
2. Nel conferimento degli incarichi si terrà conto prioritariamente della qualificazione professionale degli affidatari applicando criteri di equa ripartizione e rotazione. Entro il mese di febbraio di ogni anno sarà fornito alle RSA l'elenco dei dipendenti nominati con apposito ordine di servizio.
 3. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono apportate con provvedimento del Direttore Generale su proposta del Responsabile del Procedimento.

Art. 8
Liquidazione dell'incentivo

1. Il Responsabile del Procedimento predispone apposita relazione di rendicontazione ove sono distintamente riportati i soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
2. Ricevuta la relazione dal Responsabile del Procedimento, il Direttore Generale accerta la esecuzione nei tempi e nei costi previsti del lavoro, fornitura e/o servizio incentivati ed, in caso di accertamento positivo, predispone la disposizione di pagamento con le seguenti modalità:
 - competenze per il Responsabile del Procedimento (50%), per la programmazione della spesa per investimenti, per la verifica dei progetti e per le procedure di bando (100%): ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto e previo accredito delle risorse da parte dell'Ente finanziatore;
 - competenze per il Responsabile del Procedimento(50%), per la Direzione lavori e per il collaudo(100%): ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e previo accredito delle risorse da parte dell'Ente finanziatore.
3. In caso di superamento dei costi e/o dei termini previsti per la realizzazione dell'opera, fornitura e/o servizio, il Direttore Generale dispone la riduzione dei compensi incentivati in misura

direttamente proporzionale all'incremento dei costi e/o al ritardo di esecuzione rispetto ai valori originariamente previsti. Le somme non corrisposte ai dipendenti per i suddetti motivi incrementano la quota del Fondo per l'innovazione.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
5. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi ed andranno ad alimentare il Fondo di cui al punto 3 dell'art. 3.

Art. 9

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione.
2. Il presente regolamento si applica alle attività svolte in epoca successiva all'entrata in vigore dello stesso regolamento.
3. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
4. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016 restano assoggettati alla disciplina di cui al previgente regolamento consortile per l'applicazione degli incentivi all'attività di progettazione, con l'esclusione dalla ripartizione dell'incentivo dei dipendenti in possesso di qualifica dirigenziale e previa costituzione del relativo Fondo per la progettazione e l'innovazione. Il tutto solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizione.
5. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014 restano assoggettati alla disciplina di cui al previgente regolamento consortile per l'applicazione degli incentivi all'attività di progettazione.